

Sono sempre di più gli agenti che vedono accolte le proprie richieste

Irap: ora basta

Attivo presso molte nostre sedi il servizio per chiedere il rimborso

Il vero punto di svolta per la categoria era già arrivato con le sentenze nn. 12108, 12109, 12110, 12111 del 26 maggio 2009 con le quali la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ponendo la parola fine al contrasto giurisprudenziale in atto, stabiliva il principio di diritto secondo il quale «in tema di Irap l'esercizio dell'attività di agente di commercio e di promotore finanziario [...] è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative

referibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui».

A seguito di tali pronunce l'Agenzia delle Entrate ha quindi dovuto riconoscere per gli agenti di commercio privi di organizzazione l'esonero dal pagamento dell'Irap. In particolare con la circolare n° 28/E del 28 maggio 2010 prendendo atto delle sentenze della Cassazione con le quali è stato sancito che l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, soggetto alla disciplina del reddito di impresa e non a quella del lavoro autonomo, può essere esclusa...

continua a pagina 02

IN QUESTO NUMERO

- IRAP: ora basta
- Obbligo aggiornamento posizione CCIAA
- Obbligo di posta elettronica certificata per gli agenti
- L'accertamento esecutivo
- Federagenti e Anasf chiedono chiarezza sull'Irap
- Tre nuove mozioni parlamentari sulla dismissione degli immobili Enasarco
- Rubrica Legale • Rubrica Previdenziale • Rubrica Fiscale

Federagenti e Anasf chiedono alle istituzioni chiarezza sull'Irap

A fine ottobre la Federagenti insieme all'Anasf, associazione dei promotori finanziari, ha scritto al Ministro dell'Economia e all'Agenzia delle Entrate per evidenziare ancora una volta le difficoltà che le categorie degli agenti di commercio e dei promotori incontrano in tema di Irap, richiedendo un incontro volto a approfondire il problema del contenzioso tributario e suggerendo di aprire un tavolo nel quale convocare tutte le parti interessate, per poter lavorare insieme alla individuazione dei criteri distintivi dei contribuenti da rendere non soggetti al tributo. Le parti si sono rese disponibili e la Federagenti e l'Anasf, si stanno muovendo per vedere...

continua a pagina 05

Obbligo aggiornamento posizione CCIAA: tranquillo ti aiutiamo noi

È attivo in molte sedi il servizio di assistenza per la compilazione del modello ARC. Con l'entrata in vigore del DM 26 ottobre 2011, le imprese di agenzia e rappresentanza, sia in forma di ditte individuali sia di società, **attive alla data del 12 maggio 2012**, dovranno presentare **entro un anno** (quindi entro e non oltre il 12 maggio 2013) un'istanza telematica per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo Agenti al RI/REA. Ovviamente tale comunicazione, fatta obbligatoriamente per il tramite di soggetti abilitati (gli intermediari muniti di firma digitale), ha un costo liberamente determinato dagli operatori stessi a cui si aggiungono i diritti camerali previsti ex lege e che costituiscono a tutti gli effetti l'ennesima tassa occultata posta in capo alla categoria.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la pesante sanzione dell'inibizione dalla prosecuzione dell'attività.

La Federagenti, pur non condividendo le modalità operative previste dal legislatore ed avendo più volte segnalato alle istituzioni l'assoluta arbitrarietà del balzello, si è attivata per dare assistenza ai propri associati stipulando convenzioni con alcuni soggetti abilitati così da offrire un servizio a prezzi contenuti.

Il costo convenuto è pari a € 60 + IVA (oltre i diritti camerali dovuti) ma, tutti coloro che usufruiranno del servizio offerto dall'associazione entro il 31 dicembre 2012, potranno accedere ad una speciale tariffa di € 45 + IVA (oltre i diritti camerali).

Si rappresenta che dal 30 aprile 2013 in poi il costo verrà maggiorato, per l'urgenza, e sarà pari ad 80 € + IVA (oltre i diritti camerali).

Il servizio è disponibile anche per i non associati con costi da concordare in sede.



Promozione di Fine Anno

Sconto 50 €

Sito Internet Gratuito

Pen Drive 8 Gb in omaggio

Corso Gratuito nella tua zona



Software specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

Sono sempre di più gli agenti che vedono accolte le proprie richieste

Irap: ora basta

Attivo presso molte nostre sedi il servizio per chiedere il rimborso

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Il vero punto di svolta per la categoria era già arrivato con le sentenze nn. 12108, 12109, 12110, 12111 del 26 maggio 2009 con le quali la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ponendo la parola fine al contrasto giurisprudenziale in atto, stabiliva il principio di diritto secondo il quale «in tema di Irap l'esercizio dell'attività di agente di commercio e di promotore finanziario [...] è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonomia organizzativa, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui».

A seguito di tali pronunce l'Agenzia delle Entrate ha quindi dovuto riconoscere per gli agenti di commercio privi di organizzazione l'esonerazione dal

pagamento dell'Irap. In particolare con la circolare n° 28/E del 28 maggio 2010 prendendo atto delle sentenze della Cassazione con le quali è stato sancito che l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, soggetto alla disciplina del reddito di impresa e non a quella del lavoro autonomo, può essere esclusa dall'Irap, quando l'attività risulti non autonomamente organizzata – l'amministrazione finanziaria invita i propri uffici periferici ad abbandonare le controversie in atto. Più in particolare la circolare afferma che: «Il contenzioso pendente va eventualmente abbandonato solo se il ricorso del contribuente risulti fondato alla luce sia dei richiamati orientamenti giurisprudenziali sia dei presupposti di fatto (assenza di organizzazione autonoma) che legittimano l'esclusione dall'Irap, sempre che non siano sostenibili altre questioni».

Le sentenze e la circolare sopracitata finalmente fornivano agli agenti una solida base per chiedere la restituzione dell'Irap versata e non dovuta qualora ne ricorressero i requisiti.

La strada tracciata dalla Cassazione e riconosciuta dall'amministrazione finanziaria era chiara: esistono alcune

categorie di contribuenti senza autonoma organizzazione, che non sono ritenuti assoggettabili all'Irap, la platea dei potenziali interessati è molto ampia, mancava solo una normativa che delineasse le linee guida da seguire.

Come già accaduto per l'Ilor, tutti gli addetti ai lavori erano ormai certi che un intervento del legislatore non fosse ulteriormente rimandabile e che si dovesse giungere al più presto ad una tipizzazione dei requisiti in presenza dei quali il contribuente potesse ritenersi *ex lege* non assoggettabile all'imposta.

A distanza di 2 anni nulla di tutto ciò è accaduto: allo stato è fermo in Parlamento un disegno di legge delega con il quale il governo si propone di chiarire finalmente la definizione di autonoma organizzazione. Ovviamente il DDL necessita, per compiere il suo percorso parlamentare, di tempi non brevi e questo potrebbe essere un problema viste sia le probabili resistenze sul punto da parte delle regioni che si vedrebbero diminuire notevolmente il gettito finanziario a disposizione, sia la possibilità non troppo remota che questa legislatura termini prematuramente con le elezioni anticipate.

È pur vero che, a livello nazionale, la percentuale delle

richieste di rimborso andate a buon fine, di cui abbiamo notizia tramite i nostri responsabili e consulenti sul territorio, cresce sempre di più.

Si riscontrano esperienze molto positive in Veneto, Piemonte, Lazio, Sardegna, ma in generale l'intero quadro in tema di rimborso appare favorevole agli istanti, se è vero come è vero, che molti uffici delle entrate procedono a liquidare il rimborso senza costringere il contribuente al contenzioso.

Riteniamo quindi che per l'agente che opera in forma individuale, utilizzando i benefici strumentali minimi richiesti per l'esercizio della professione, pur continuando a sussistere il vuoto normativo sul requisito dell'autonomia organizzativa, sia questo il momento giusto per richiedere quanto indebitamente pagato nel corso di questi ultimi anni.

Detto ciò se l'agente di commercio, ritiene di non dover essere assoggettato ad Irap cosa può fare per non rischiare di far cadere in prescrizione le somme già versate?

Innanzitutto deve presentare al più presto istanza di rimborso per poi decidere, per gli anni a venire, se non pagare più l'imposta e attendere l'accertamento oppure continuare a pagare reite-

rando negli anni la richiesta di rimborso.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92, decorsi i 90 giorni dalla proposizione della domanda di rimborso, si forma il silenzio rifiuto. In questo caso dal 2 aprile ultimo scorso, se l'imposta Irap di cui si richiede il rimborso non supera i 20 mila euro, il contribuente, una volta predisposto il ricorso, dovrà notificarlo congiuntamente all'istanza di mediazione tributaria (art. 17 bis D.Lgs. 546/92 introdotto dall'art. 39 c. 9 del D.L. 98/2011) alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate competenti.

Trascorsi 90 giorni, dal ricevimento dell'istanza da parte della Direzione regionale o provinciale o del Centro operativo, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente.

Per informazioni più complete, vi invitiamo a rivolgervi alle sedi Federagenti (elencate nel box sottostante) che offrono assistenza in materia di Irap. ■

Obbligo di indirizzo di posta elettronica certificata anche per gli agenti che operano sotto forma di impresa individuale

Il D.L. 179/2012 entrato in vigore il 20 ottobre u.s., e attualmente in fase di conversione in Legge, ha esteso con l'art. 5 alle imprese individuali l'obbligo, già previsto per le società dal D.L. 185/2008 (convertito con Legge n. 2/2009), di dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al Registro delle Imprese. L'obbligo di comunicazione del pro-

prio indirizzo Pec è già in vigore per le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o all'Albo Imprese Artigiane a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre per le imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre il termine per adeguarsi al nuovo obbligo di legge scadrà il 31 dicembre 2013. ■

Elenco delle sedi Federagenti che offrono assistenza in materia di Irap:

ALESSANDRIA, ANCONA, AVELLINO, BRESCIA, BRINDISI, CAGLIARI, CASERTA, CATANIA, CHIETI, CIVITANOVA, MARCHE, CUNEO, FIRENZE, FRANCAVILLA AL MARE, LECCE, MACERATA, MESSINA, MILANO, NAPOLI, NOVARA, NUORO, ORISTANO, PADOVA, PALERMO, PESARO, REGGIO CALABRIA, ROMA, ROVIGO, SALERNO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, SASSARI, SIRACUSA, TARANTO, TORINO, TRENTO, TREVISO, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERONA, VICENZA, VITERBO.

Per gli indirizzi delle sedi vai sull'homepage del sito www.federagenti.org e clicca in alto a sinistra su: «Le nostre sedi»

2013
OMAGGI INCLUSI SPESE SPEDIZIONE SCONTO IMMEDIATO VANTAGGI PER TE

**Promozione
di Fine Anno**

**Pen Drive 8 Gb
in omaggio**



Sito Internet Gratuito



**Corso
Gratuito
nella tua
zona**



**Approfitta dell'offerta
a soli 240 € + iva***

* Offerta valida entro e non oltre il 31 Dicembre 2012

800.86.16.16
Numero Verde

SoluzioneAgenti il Tuo Software per Agenti di Commercio
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza www.soluzioneagenti.it

Cosa deve cambiare perché l'Italia torni a crescere

L'accertamento esecutivo

Uno strumento fuori controllo può divenire dannoso

di Marco Colantonio (Dottore Commercialista – Consulente Federagenti)

La riforma fiscale dei primi anni 70, quella che ha abolito l'Ige e introdotto Iva, Irpef e Irpeg, prevedeva che, al termine delle verifiche della Guardia di Finanza, fosse redatto e notificato il *processo verbale di constatazione*, sulla cui base l'Ufficio Imposte avrebbe redatto l'*avviso di accertamento*, con quantificazione delle riprese fiscali e irrogazione delle sanzioni. Contro quest'ultimo atto, poteva essere proposto ricorso dinanzi alle *Commissioni Tributarie* competenti, entro 60 giorni.

Alla richiesta di pagamento per *iscrizione a ruolo provvisoria*, pari a 1/3 delle maggiori imposte accertate, provvedeva la *cartella esattoriale di pagamento* di colore rosa.

Contro di essa poteva essere presentata opposizione richiedendone l'annullamento per gravi vizi, o la sospensione in presenza di evidente infondatezza dell'accertamento (*fumus boni juris*) e, congiuntamente, di grave pregiudizio per la sopravvivenza fisica o economica del contribuente (*periculum in mora*).

L'esecuzione seguiva, nel

caso il contribuente non avesse proposto ricorso, oppure qualora, avendolo fatto, non avesse anche opposto vittoriosamente la *cartella di pagamento per iscrizione provvisoria* di 1/3 o, infine, fosse risultato soccombente in giudizio. L'esecuzione, tuttavia, era preceduta dall'*avviso di mora*, di colore celeste, che aveva il compito di quantificare (interessi compresi, fino alla data) le somme da versare per evitare l'iscrizione ipotecaria sui beni registrati posseduti e il successivo pignoramento degli stessi e di tutti gli altri averi rimanenti, fino a concorrenza del dovuto.

Ebbene, a partire dal 1° ottobre 1999, l'*avviso di mora* è stato abolito dal Dlgs n. 46/99 che ha inizialmente riformato la disciplina della riscossione tramite ruolo. A decorrere da tale data, la *cartella di pagamento* ha così unificato in sé la funzione di pagamento e quella di avviso di mora. Ciò, si è detto, allo scopo di sveltire i tempi della riscossione. Ma non è finita lì.

Per effetto dell'art. 29, comma 1, D.L. n. 72/2010, per velocizzare ulteriormente la

riscossione, sbarca nell'ordinamento giuridico italiano l'*accertamento esecutivo*.

La manovra finanziaria (D.L. n. 98/2011) ne ha poi stabilito l'entrata in vigore a partire dagli accertamenti emessi dal 1° ottobre 2011, ancorché relativi all'annualità 2008 o a quelle successive.

Trattasi, in sostanza, dell'abolizione anche della *cartella esattoriale di pagamento*.

Gli atti di accertamento finiscono, così, per assorbire anche quelli di esecuzione. *Equitalia* è dunque ora autorizzata, dopo soli 30 giorni, a far scattare l'ipoteca sugli immobili per chi non provveda, entro 60 giorni dalla notifica dell'*avviso di accertamento*, a pagare l'intera pretesa tributaria, non presentando ricorso, oppure non provveda a pagare 1/3 della pretesa, avendolo presentato. Per procedere alla successiva esecuzione forzata, *Equitalia* deve attendere, ora, soltanto 180 giorni!

Il pagamento di almeno 1/3 della pretesa tributaria è divenuto ormai inevitabile, anche nel caso di accertamenti completamente strampalati.

Esiste, invero, una norma che consente di chiedere la sospensione di tale pagamento ma, purtroppo, trattasi non già di una cosa seria ma di una burla! In primo luogo, perché la richiesta di sospensione può scongiurare le procedure esecutive (*pignoramento e vendita all'incanto*) ma non anche quelle cautelari (*fermo* sugli automezzi e *ipoteca sugli immobili*). Ma, soprattutto, in quanto la richiesta di sospensione non può arrestare un bel niente visto che, mentre l'esecuzione può partire dopo appena 180 giorni, ci vogliono, in media, almeno 200 giorni soltanto perché il ricorso presentato sia assegnato a una precisa sezione della *Commissione Tributaria* e circa 400 giorni perché sia da questa trattato!

Il termine, sempre di 180 giorni, previsto anche per la trattazione della sospensione, non tragga in inganno. È solo uno specchietto per le allodole, dal momento che esso è di tipo meramente *ordinatorio* e, non già, *perentorio*. Essendo rivolto ad un organo della Pubblica Am-

ministrazione, non potrebbe essere altrimenti!

Si ricorda che, in estrema sintesi, i termini *perentori* sono una cosa seria, mentre quelli *ordinatori* non lo sono affatto. La questione è già stata oggetto di un sacrosanto *referendum* abrogativo che, purtroppo, non ha ottenuto il *quorum*. Il giudice tributario, quindi, è pronto a deliberare sull'esecuzione, quando il contribuente è già stato eseguito.

Ecco i due suggerimenti che proponiamo per migliorare l'attuale quadro descritto:

- assoggettare anche le misure cautelari (*fermo e ipoteca*) al vaglio preventivo del giudice tributario;

- procrastinare il termine per l'inizio della esecuzione forzata (attualmente 180 giorni) fino alla comunicazione da parte della *Commissione Tributaria* adita, della decisione presa, in camera di consiglio, in tema di sospensione. ■

Tre nuove mozioni parlamentari sull'operazione «Mercurio»

Immobili Enasarco

Chiesto l'intervento dei Ministeri e nelle more il blocco delle vendite

dalla Redazione Federagenti

Tre mozioni parlamentari, presentate rispettivamente da Piffari (Idv) il 18 ottobre, da Cazzola (Pdl) e da Di Biagio (Fli) lo scorso 23 ottobre 2012, riprendono l'annoso problema della dismissione immobiliare degli enti di previdenza pubblici e privatizzati, tra cui anche l'Enasarco.

Questione di strettissima attualità, alla luce della recente presa di posizione della Corte dei Conti secondo la

quale, nell'attuale congiuntura economica, il crollo del mercato immobiliare (-20% nel primo trimestre del 2012) peserà irrimediabilmente anche sul processo di dismissioni immobiliari degli enti previdenziali e che – aggiungiamo noi – avrà un impatto fortemente negativo sui ricavi previsti dalla Fondazione, già ritoccati al ribasso rispetto alle previsioni iniziali. In tali atti parlamentari, par-

tendo dalla comune considerazione che occorre garantire equilibrio tra i diritti degli inquilini degli immobili oggetto di dismissione e la necessaria sostenibilità finanziaria degli enti a garanzia degli iscritti, si impegna il Governo ad attivare tempestivamente tutte le opportune misure di competenza volte a introdurre forme capillari ed efficaci di monitoraggio, di controllo e di governo pubblico della gestione e

dell'alienazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, pubblici e privati, anche eventualmente attraverso l'attivazione di uno specifico tavolo tecnico-istituzionale. In particolare la mozione di Piffari (n. 706) chiede – nelle more dell'istituzione di tale tavolo – il blocco delle procedure di vendita a tutela dell'inquilinato.

Pur partendo da premesse diverse anche Federagenti,

all'esito del referendum recentemente indetto, ha chiesto la sospensione del progetto Mercurio (nonché la confluenza dell'ente nell'Inps) in rappresentanza delle decine di migliaia di colleghi che così si sono espressi e che sono stanchi (per utilizzare un eufemismo) di subire periodiche «rivisitazioni» al ribasso delle proprie pensioni. ■

Federagenti e Anasf chiedono alle istituzioni chiarezza sull'Irap

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

A fine ottobre la Federagenti insieme all'Anasf, associazione dei promotori finanziari, ha scritto al Ministro dell'Economia e all'Agenzia delle Entrate per evidenziare ancora una volta le difficoltà che le categorie degli agenti di commercio e dei promotori incontrano in tema di Irap, richiedendo un incontro volto ad approfondire il problema del contenzioso tributario e suggerendo di aprire un tavolo, nel quale convocare tutte le parti interessate, per poter

lavorare insieme alla individuazione dei criteri distintivi dei contribuenti da rendere non soggetti al tributo. Le parti si sono rese disponibili e la Federagenti e l'Anasf, si stanno muovendo per vedere riconosciute le ragioni dei propri associati.

Nel frattempo, come è noto, il Parlamento sta esaminando il DDL Stabilità 2012. Nel provvedimento sono contenute disposizioni in forza delle quali, a partire dal 2014, alcune categorie di contribuenti,

tra i quali gli agenti di commercio che risulteranno privi del requisito dell'autonoma organizzazione e in possesso di beni minimi indispensabili, saranno resi esenti dall'Irap.

Nell'intenzione del Governo pare esserci finalmente la volontà di individuare le categorie di contribuenti medio-piccoli che non sarebbero soggette all'Irap. Da tempo la Federagenti ha evidenziato la lacuna normativa rilevata dalle sentenze della

Corte Costituzionale prima e della Cassazione a Sezioni Unite poi che avevano sottolineato la necessità di accertare concretamente che il contribuente fosse in possesso del requisito dell'autonoma organizzazione, in assenza del quale viene meno il presupposto dell'imposta. Sono trascorsi oltre 10 anni dalla pronuncia della Corte Costituzionale e, a tutt'oggi, manca una definizione chiara e concreta dei beni strumentali non ecce-

zioni il minimo indispensabile. Il legislatore non è infatti intervenuto per stabilire i caratteri distintivi delle categorie di contribuenti esenti dall'imposta. Numerose in questi anni sono state le liti vinte proprio su questo specifico punto dai ricorrenti, che hanno costretto le agenzie delle entrate a restituire l'imposta non dovuta.

Vi terremo aggiornati sull'evolversi dell'iniziativa. ■

Eura Casa TuttAssistenza

La protezione e l'assistenza che cercavi!

Danni ripagati in caso di furto, fenomeno elettrico e spargimento d'acqua
Invio di tecnici specializzati in caso di emergenza

Chiama subito per attivarla!

Numero Verde

800.235.532

99 €

Premio annuo

Tutte le informazioni su Eura Casa TuttAssistenza e sulle altre offerte a te riservate su

http://www.smafbroker.it/convenzioni_feder.php

oppure scrivi a assicurafederagenti@smafbroker.it



SMAF BROKER
INSURANCE CONSULTING

Piazza Bologna, 49 00162 Roma
Tel. 06 44291193 (r.a.) - Fax 06 44292230
www.smafbroker.it info@smafbroker.it

OFFERTA ESCLUSIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI FEDERAGENTI

Prima di sottoscrivere il contratto leggere il Fascicolo Informativo presente su www.smafbroker.it o nella sezione "Assicurazioni" del sito www.federagenti.org

Iscriviti a
Federagenti

chiama il Numero Verde

800.970.976

Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: Un cliente è rimasto insolvente ma la mandante essendo assicurata ha potuto recuperare gran parte del dovuto. Ora l'azienda mi sta stomando le relative provvigioni, ma alla mia richiesta di averle in proporzione a quanto recuperato dall'assicurazione mi ha risposto che non mi compete nulla in quanto il cliente non ha pagato. Posso chiedere la provvigione su quanto liquidato dall'assicurazione?

Risposta: In linea di massima dottrina e giurisprudenza concordano con le posizioni dell'azienda, sulla base della considerazione che ciò che viene liquidato dall'assicurazione non rappresenta il corrispettivo dell'affare da lei promosso, ma l'indennizzo spettante in base al contratto assicurativo, contratto questo liberamente stipulato dalla mandante per far fronte all'alea dell'inadempimento del cliente e per la quale la preponente sopporta l'onere del relativo premio. In sostanza anche lei potrebbe assicurarsi per tale eventualità e anche lei potrebbe vedersi corrispondere l'equivalente

delle provvigioni perse, dall'assicurazione, ma è ovvio che tale indennizzo lo riceverebbe unicamente perché ha pagato il premio assicurativo in relazione alla polizza che lei volontariamente ha deciso di stipulare.

Domanda: Sono un agente monomandatario per una società che opera nel settore della cancelleria e materiale per uffici dal Giugno del 2008. Entro fine anno vorrei dare la disdetta a questo mandato. Chiedo quindi di conoscere la durata del periodo di preavviso che sono tenuto a dare alla Mandante e se, verso di essa, dopo la comunicazione di disdetta ho altri obblighi da adempiere.

Risposta: Se il suo contratto richiama gli Accordi Economici Collettivi il preavviso dovrà dare essere pari a 5 mesi. Durante il periodo di preavviso il contratto prosegue tra le parti con gli stessi diritti e doveri esistenti in vigenza di contratto. L'Azienda che riceve disdetta ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comu-

nicaione, di esonerarla in tutto o in parte dal periodo di preavviso. In tale ipotesi nessuna indennità di mancato preavviso sarà dovuta dalle parti.

La disdetta del mandato a iniziativa dell'agente, non motivata da giusta causa, comporta la perdita del diritto alle indennità di fine rapporto a esclusione del FIRR. Per una più completa disamina della sua posizione la invitiamo comunque a rivolgersi alla sede Federagenti a lei più vicina.

Domanda: In caso di disdetta mandato da parte dell'agente per pensionamento, spettano comunque le indennità previste? Avendo un rapporto di agenzia di circa 30 anni vorrei capire a cosa vado incontro.

Risposta: L'agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto se matura il diritto alla pensione di vecchiaia Inps o Enasarco. Negli altri casi di dimissioni l'agente conserva il diritto alle indennità solo nelle ipotesi di:

- invalidità permanente e totale;

- infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto. Appare subito evidente come questa seconda ipotesi essendo molto più generica della prima sia spesso fonte di attriti e dispute fra agente e mandante al fine del riconoscimento del diritto alle indennità. In ogni caso vista la durata del rapporto e la rilevanza delle somme in gioco la invitiamo comunque a verificare la sua situazione presso la sede Federagenti a lei più vicina.

Domanda: Lavoravo come agente monomandatario con contratto a tempo indeterminato per un'azienda europea, con un fisso mensile, una parte del compenso variabile e rimborsi spese. Ho ricevuto con raccomandata, la disdetta del rapporto di agenzia con effetto immediato. Come devo comportarmi e cosa mi spetta?

Risposta: Innanzitutto occorre sapere se l'azienda mandante europea opera in Italia tramite una filiale italiana o invece direttamente senza

avere alcuna stabile organizzazione in Italia. Poi occorre leggere il suo contratto per verificare se vi è un richiamo alla legge nazionale applicabile nel caso di specie. È inoltre necessario verificare se l'azienda ha sottoscritto l'atto d'obbligo ai fini del versamento dei contributi previdenziali all'Enasarco. Se la disdetta non è motivata da suoi comportamenti inadempienti, le spetterebbe — ricorrendone i requisiti — l'indennità di fine rapporto così come regolata dalla normativa europea (oltre al risarcimento del danno per l'interruzione in tronco del rapporto). Se la società non ha stabile organizzazione in Italia, in caso di spettanza dell'indennità e di mancato pagamento da parte della mandante si andrebbe comunque incontro ad un difficile contenzioso. Vista la complessità del caso e la necessità di un approfondito esame della documentazione la invitiamo a rivolgersi presso la sede Federagenti a lei più vicina. ■

Venditorinews ANNUNCI DI RICERCA AGENTI



New Technology Consulting S.r.l.

Agenzia Nazionale Vodafone Omnitel N.V. **ricerca in tutta Italia** Agenti professionisti (Consulente Business/Consumer) per l'implementazione della propria rete commerciale afferente al Canale Nazionale VIP. L'incarico consiste nella proposizione dei servizi Vodafone (Fisso, Mobile e Dati).

NTC richiede:

- Conoscenza del PC ed internet;
- Forte senso di responsabilità;
- Propensione al lavoro in team;
- Intraprendenza;
- Ottima capacità comunicativa;
- Precedente esperienza nel campo della vendita delle Telecomunicazioni e dei servizi.

NTC offre:

- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco;
- Elevati gettoni remunerativi;
- Programma formativo erogato in collaborazione con Vodafone;
- Benefit (Sim aziendale, Cellulare aziendale, Tablet);
- Incentivi settimanali atti a raggiungere una retribuzione media stimabile da euro 2.500 a euro 6.000 mensili;
- Pagamenti quindicinali;
- Gare Mensili;
- Possibilità di avere un Operatore Call Center dedicato;
- Progetto di crescita aziendale.

Inviare CV a:
selezioniagenti@ntcitalia.it
o al nostro sito
<http://www.ntcitalia.it>

Allegare Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03).

La tua azienda è alla ricerca di Agenti di Commercio?

Per pubblicare un annuncio nella rubrica **Venditorinews**
ANNUNCI DI RICERCA AGENTI

chiama
il numero verde

800.320.315

Rubrica Fiscale

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Domanda: Come funzionano le nuove schede carburanti? È vero che posso evitare di compilare la scheda se utilizzo la carta di credito per pagare i miei rifornimenti? Devo utilizzare sempre la stessa carta o posso utilizzarne diverse?

Risposta: La domanda dell'associato ha trovato risposta nella Circolare Ministeriale n. 42/E con cui l'Agenzia delle Entrate, a oltre un anno dall'abolizione della vecchia scheda carburanti, ha fornito le istruzioni attese dai contribuenti. Il Decreto Sviluppo, ricordiamolo, ha abolito l'obbligo della scheda carburante per i soggetti Iva che, nell'esercizio d'impresa, arte o professione, pagano i rifornimenti di carburante esclusivamente con carte di credito, debito o prepagate, facendo permanere tale obbligo per chi continua a pagare in contanti.

Si erano creati da subito alcuni problemi di interpretazione, per i quali era stata presentata un'interrogazione parlamentare (la n. 5-05095 del 13.7.2011) volta a chiarire se le ricevute dei pagamenti effettuati mediante gli strumenti elettronici potessero essere considerati documenti idonei a consentire al contribuente la detrazione dell'Iva e la deducibilità fiscale del relativo costo.

Con la risposta a tale interrogazione, l'Agenzia delle Entrate precisava che dovevano sussistere una serie di elementi «minimali» necessari a consentire la verifica dell'esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente e riservandosi di fornire istruzioni più precise in seguito.

Ora con la Circolare n. 42/E sopra citata, l'Agenzia delle Entrate chiarisce *in primis* che le ricevute dei pagamenti ef-

fettuati mediante i mezzi elettronici rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina concernente la scheda carburante che, dunque, continua a operare per tutti i soggetti passivi Iva che non intendono acquistare carburante mediante strumenti di pagamento elettronici: tali soggetti continueranno a detrarre l'Iva assolta sugli acquisti (e a dedurre il costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi) compilando la «scheda carburante». Ne consegue che, essendo i due sistemi di certificazione alternativi tra loro, la scelta dell'uno o dell'altro sistema di documentazione può essere riferita al soggetto d'imposta in modo unitario, essendo a tal fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento della medesima attività.

Ulteriore precisazione riguarda la circostanza che la carta elettronica utilizzata non deve essere appositamente dedicata al rifornimento, il contribuente potrà utilizzare la stessa anche per effettuare altri acquisti. In tal caso, però, è necessario che l'acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentire la separata individuazione dei rifornimenti effettuati.

Relativamente alle carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate utilizzate per l'acquisto di carburante, viene precisato che le stesse devono essere emesse solo da determinati operatori finanziari quali, ad esempio, banche, società Poste Italiane Spa, intermediari finanziari, purché residenti nel territorio dello Stato (o dotati di una stabile organizzazione in Italia) e obbligati, tra l'altro, a comunicare all'anagrafe tributaria «l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari

e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale». Le carte utilizzate per l'acquisto di carburante, quindi, non possono essere emesse dagli operatori finanziari non residenti nel territorio dello Stato, ai quali il predetto obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria non risulta applicabile.

Il chiarimento principale riguarda gli elementi minimi che — sebbene non espressamente richiesti dalla norma — risultano indispensabili per consentire la verifica dell'esistenza del diritto alla detrazione Iva e della deducibilità del costo. Deve essere facile ricollegare l'acquisto effettuato al soggetto (persona fisica o giuridica) che esercita un'attività d'impresa o un'arte o una professione. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ritiene necessario che:

- il mezzo di pagamento (carta di debito, di credito o bancomat) risulti intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione;
- l'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta evidenzii tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto (es. la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, l'ammontare del relativo corrispettivo).

Ad ogni modo, in presenza di più veicoli (magari dotati di percentuali di deducibilità differente), l'Agenzia delle Entrate suggerisce, al contribuente interessato, l'utilizzo di particolari carte di pagamento elettronico (già in uso nella prassi aziendale) che consentono, anche ai fini di



FORAM Service opera da 10 anni presso il Ministero della Salute ed AIFA ove è accreditata con codice SIS, fornendo alle Aziende farmaceutiche, biomedicali e cosmetiche, un completo supporto regolatorio, con allestimento della documentazione e monitoraggio durante l'iter autorizzativo.

Attività principali e servizi collaterali

Stesura documentazione (CTD/e-CTD), supporto regolatorio pre- e post-marketing, supporto all'attività promozionale, rappresentanza legale in Italia di Aziende straniere, marchi e brevetti, certificati, legalizzazioni presso ambasciate e consolati, traduzioni e bilinguismo, pubblicazioni in GU, aggiornamento normativo.

Per un esame completo dei servizi e per contatti www.foram.org

un miglior controllo interno di gestione, una rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato sia ad uso aziendale sia promiscuo. Nulla viene chiarito in merito alla perdita, che tale semplificazione comporta, di ogni dato e informazione riconducibile al numero dei chilometri (in precedenza rilevabile dalla scheda carburante) attraverso la quale l'Amministrazione finanziaria, in caso di verifica, può procedere alla contestazione dell'eccessivo consumo rispetto al mezzo

utilizzato e, di conseguenza, al recupero dei relativi costi dedotti. Al riguardo bisogna precisare, però, che tale contestazione opera solo ai fini del reddito d'impresa e non anche al reddito dagli artisti e dei professionisti, per i quali l'obbligo del monitoraggio chilometrico non sussiste. ■

Per pubblicare un annuncio nella rubrica

Venditori news
ANNUNCI DI RICERCA AGENTI

chiama il numero verde

800.320.315



Per la **Pubblicità** su questo **Notiziario** **NETWORK AGENTI.IT**

info line: **800.86.16.16**

www.NetworkAgenti.IT

Rubrica Previdenziale

di Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Sentendo le novità sul regolamento Enasarco, in particolare in merito alla pensione ed al suo ammontare che diventa sempre più esiguo, stavo valutando di fare un versamento facoltativo: in che consiste e come si attua? Grazie (Biagio L.)

Risposta: L'articolo 7 del regolamento Enasarco entrato in vigore a gennaio 2012 stabilisce che:

1) Al solo fine di incrementare il montante contributivo è data facoltà all'agente che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo facoltativo

ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 4. La facoltà è riconosciuta all'iscritto antecedentemente al 1° gennaio 2004 al solo fine di incrementare la quota di pensione calcolata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. c).

2) L'entità del contributo facoltativo è liberamente determinata dall'agente, in misura almeno pari alla metà del minimale contributivo previsto per l'agente plurimandatario.

In sostanza viene data la possibilità agli agenti già in attività al 1° gennaio 2004 di incrementare il proprio montante contributivo al fine di aumentare la propria pensione. C'è da precisare però

che tale importo versato «in più» andrà ad aumentare solo la c.d. quota C dell'importo pensionistico, ossia la quota che viene calcolata utilizzando il sistema contributivo.

Per capire meglio va detto che dall'entrata in vigore del regolamento del 2004 l'importo che ogni pensionato percepisce è dato dalla somma di tre quote:

- Quota A calcolata con il metodo previsto dal vecchio statuto Enasarco in vigore fino al 30.09.1998;
- Quota B calcolata con il metodo previsto dal regolamento che è stato in vigore dal 01.10.1998 al 31.12.2003;
- Quota C calcolata con il metodo previsto dal regola-

mento in vigore dal 2004. Ciò in ottemperanza del c.d. criterio del pro-rata.

Il contributo facoltativo va in sostanza ad aumentare la base imponibile contributiva che verrà presa in considerazione ai fini del calcolo della sola quota C.

Pertanto tale nuova possibilità concessa dal Regolamento è da ritenersi scarsamente conveniente per gli iscritti visto che per poter avere un incremento sensibile della propria pensione, l'agente dovrebbe versare importi rilevanti.

Il sito Enasarco permette comunque di poter effettuare delle valutazioni. Qualora ovviamente avesse necessità

di un aiuto può rivolgersi alla sede Federagenti più vicina che saprà supportarla.

Un'ultima precisazione: il contributo facoltativo può essere versato solo e soltanto dall'agente che ha un mandato in corso. Non è possibile, quindi, che agenti che abbiano smesso l'attività possano procedere in tal senso.

Tale circostanza permette, altresì, di distinguere il contributo facoltativo da quello volontario che invece è versato dagli agenti non più in attività che però non hanno raggiunto il minimo contributivo al fine del diritto alla pensione. ■

Per la **Pubblicità**
su questo
Notiziario

NETWORK
AGENTI.IT

info line: **800.86.16.16**

www.NetworkAgenti.IT